Con il contributo di
DS Depresbiteris – Scura Studio legale

Sportello legale

sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di Annalisa Scura (avvocata)

Visite a casa e consulti telefonici

Quali le responsabilità del medico di base nei confronti dei pazienti

Qual è la responsabilità del visitatore medico di base verificata una visita al domicilio dell'assistito o rifiutata di consegnare referti e prescrizioni direttamente all'assistito? Se la visita "telefonica" porta ad una errata diagnosi, incorre in responsabilità il medico di base che non ha eseguito un accertamento diretto o il paziente che ha indicato sintomi sbagliati o insufficienti? (Luca, Pontasacco)



Quello che comunemente è chiamato "medico di famiglia" è tecnicamente definito "medico di assistenza primaria" (Map), ed è il professionista liberamente scelto dal paziente al quale è affidata gratuitamente l'assistenza medico-generica di ciascun utente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. È corretto, e ormai pacifico, ritenere che il Map è un pubblico ufficiale. Chiunque si trovi nel territorio dello Stato italiano - anche se senza cittadinanza - ha il diritto di ottenere l'assegnazione, presso la Asl territorialmente competente, di un medico già selezionato e convenzionato con il Ssn, che sarà obbligato a prestare assistenza medica primaria al paziente in forma totalmente gratuita, senza poter opporre alcun rifiuto alla richiesta del paziente. Le modalità con cui viene offerta la prestazione medico-generica è certamente cambiata nel corso del tempo: dalla più comune visita ambulatoriale o visita a domicilio, si assiste ormai sempre più di frequente ai primi consulti telefonici e alla richiesta e trasmissione telematica (via e-mail o sms) dei referti e delle ricette. È l'effetto della cosiddetta telemedicina. Si può dire, dunque, che primario compito del Map a seguito dell'introduzione della telemedicina è quello di avere un contatto costante, diretto e in tempo reale col proprio assistito, per valutare immediatamente il rischio clinico del paziente e per indirizzarne le cure o la diagnosi in visita domiciliare, visita ambulatoriale, visita a distanza o visita specialistica. Già solo la prima valutazione di necessità, opportunità e/o possibilità di visita diretta è una prestazione medica di base, con la conseguenza che incorre certamente in responsabilità sanitaria il Map che rifiuta una visita al domicilio dell'assistito quando di questa si rivela necessaria, o rifiuta di consegnare referti e prescrizioni direttamente all'assistito o fornisce un'errata diagnosi al proprio paziente a seguito di visita "telefonica" o meno.

Certamente non può ritenersi colpevole l'assistito che abbia fornito al proprio Map sintomi sbagliati o insufficienti a seguito di una visita in telemedicina, posto che è in ogni caso compito del Map - nel corso della prestazione a distanza - quello di valutare l'opportunità di una visita ambulatoriale o a domicilio ovvero l'invio al pronto soccorso o l'approfondimento medico-specialistico.

Quanto alla natura della responsabilità del Map nei confronti del proprio assistito, sotto il profilo civilistico, è tecnicamente una "responsabilità contrattuale da contatto sociale", giacché l'affidamento del paziente e la prestazione del sanitario non trova fonte in un contratto ma nel rapporto che si instaura tra il medico e il paziente in virtù non dell'accordo tra le parti, ma di un obbligo legale o come conseguenza di un altro rapporto contrattuale intrattenuto tra medico e Asl, soggetti diversi rispetto a quelli del "contatto sociale". Contrattuale è, invece, la natura della responsabilità dell'Asl verso il paziente, posto che la stessa discende dal rapporto contrattuale tra queste parti e dall'adempimento della prestazione di assistenza medica svolta dall'Asl nei confronti del proprio iscritto, attraverso il medico convenzionato. Ne consegue, pertanto, che il paziente che ritiene di aver subito danni per responsabilità del Map, potrà rivolgere le proprie lamentele sia personalmente al medico, sia all'Asl ove quel medico è convenzionato. In ogni caso, per ottenere l'accertamento e l'eventuale risarcimento, il paziente dovrà dimostrare di aver avuto un contatto (telefonico, ambulatoriale o a domicilio) con il medico di base e di aver subito una lesione a causa di negligenza, imprudenza o imperizia di quest'ultimo.

IL QUESITO/2



di Giulia Orsatti (avvocata)

Lo strumento della legge "Antiusura"

Quando gli interessi sui finanziamenti diventano insostenibili



Dall'età di 67 anni percepisco una pensione di 600 euro, dopo poco ho stipulato tre finanziamenti con Compass per un totale di 13.000 euro. All'inizio del primo prestito pagavo una rata mensile di circa 110 euro, nel secondo prestito una rata mensile di circa 220 euro, al terzo e ultimo ne sto pagando 336. In questo momento mi rimangono circa 260 euro mensili, gli interessi che pago su questi prestiti sono eccessivi e mi lasciano sulla soglia dell'accattonaggio. A questo punto sono a chiedervi: c'è una qualche legge che può fare rivedere questi eccessivi interessi? (Lelio, provincia di Lucca)

In genere, chi necessita di liquidità può ottenerla in tempi celeri attraverso la stipulazione di uno o più contratti di finanziamento con un istituto di credito, sia esso una banca o una società finanziaria, fornendo da parte sua alcune garanzie.

L'istituto di credito esercente, infatti, per scongiurare la possibile insolvenza del soggetto finanziato, sin dal momento della richiesta di una somma di denaro in prestito, a sua volta, chiede una garanzia che tenga conto della specifica situazione reddituale del proprio debitore.

Ottenuta la garanzia richiesta, la finanziaria concederà al richiedente la somma individuata nel contratto sottoscritto e pretenderà da quest'ultimo la corresponsione di pagamenti rateali predeterminati, solitamente da eseguirsi con cadenza mensile.

Gli istituti finanziari, tuttavia, al momento della concessione del finanziamento devono anche valutare il merito creditizio del consumatore di evitare di aggravare situazioni debitorie già compromesse.

Ciò premesso, il lettore de Il Tirreno sembra lamentare una sopravvenuta impossibilità a far fronte ai pagamenti per i quali si è obbligato.

Una simile circostanza può essere il campanello di allarme di una più generale situazione di sovraindebitamento ovvero di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.

In questi casi, la legge consente di intraprendere un percorso giudiziale che ha come fine quello di permettere al consumatore di affrontare la propria situazione debitoria e risolverla mediante l'ausilio e l'intervento di un organismo di composizione della crisi.

Un altro strumento poco conosciuto ma utile per la soluzione delle medesime situazioni è la legge 07/03/1996, n. 108, cosiddetta "Antiusura". La norma in parola non prevede l'accesso ad una procedura giudiziale ma consente l'accesso ad un percorso all'esito del quale il consumatore può ottenere un finanziamento da banche convenzionate, garantito da parte della Fondazione Toscana per la Prevenzione dell'Usura, che potrebbe essere utilizzato per estinguere anticipatamente finanziamenti con tassi di interesse particolarmente elevati.

Detta fondazione, oltre a supportare soggetti in difficoltà che non riescono ad ottenere un credito bancario ordinario, fornisce assistenza e consulenza nel campo economico-finanziario che possono concretizzarsi nella riorganizzazione dei bilanci familiari, nella rinegoziazione con le banche di prestiti e mutui e nel concordare con i creditori la sistemazione a saldo e stralcio delle posizioni debitorie.

IL QUESITO/3

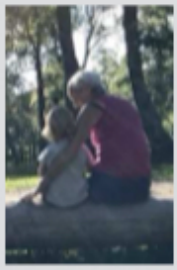


di Biagio Depresbiteris (avvocato)

I Comuni e gli impegni disattesi

Manutenzione dei parchi, un aiuto dal Comitato per il verde pubblico

Mi chiamo Cristina e abito in una frazione di Cascina, in una via al termine della quale c'è un giardino condominiale, ma aperto al pubblico, originariamente con alberi il cui mantenimento, in base alla convenzione dell'ormai lontano 2008, spetta esclusivamente al Comune. Passati gli anni, tutti gli alberi sono morti e, nonostante i successivi solleciti, non è stato possibile ottenere il rispetto degli impegni a questo proposito. Essendo aperto al pubblico, il giardinetto è frequentato da bambini, mamme e anziani della zona che, a parte il degradato aspetto estetico, si vedono deprivati anche dell'ombra con notevole disagio durante l'estate. Non tutti possono andare in vacanza! Chiedo se esista una procedura per ottenere il rispetto degli impegni da parte del Comune, al fine di discutere in una prossima riunione e difendere, in tal modo, l'interesse anche collettivo, e non solo quello dei condomini.



L'esistenza di spazi verdi comuni, fruibili per il cittadino, è una concezione da sempre presente nell'idea stessa di città. Già esistente nelle epoche passate, è quasi scontata nell'età moderna. Questi luoghi, infatti, oltre a rispondere all'esigenza di preservare porzioni di natura nello spazio urbano, consentono ai cittadini di dare sfogo al comune desiderio di socialità. La concezione dello spazio verde urbano come diritto, invece, non solo non è affatto scontata ma si è sviluppata solo negli ultimi trent'anni. In questo senso, un ruolo fondamentale è stato svolto dalle conferenze internazionali che si sono succedute nel tempo, da quella di Rio del 1992 in poi. In Italia, prima di questi stimoli internazionali, esisteva già un obbligo per gli enti territoriali di destinare alcune aree a verde pubblico grazie alla legge n. 1150/1942. Nel 1992, con la legge n. 113, invece, è stato imposto ai Comuni di piantumare un albero per ogni nuovo nato, obbligo esteso anche ai minori adottati con la legge n. 10/2013. Si può dire, quindi, che in forme più o meno ottimale, si è andato formando sempre più un vero e proprio diritto collettivo ad uno spazio verde urbano.

Il punto posto dalla lettrice de Il Tirreno, tuttavia, sembra riguardare la manutenzione di uno parco aperto al pubblico e gli eventuali strumenti in capo al cittadino in caso di inerzia da parte del comune. È bene precisare subito che la modalità attraverso cui il Comune decide di gestire i beni pubblici è parte di quel potere discrezionale che resta in capo alla pubblica amministrazione, pertanto, finché l'incuria di un bene pubblico non arreca un danno diretto al singolo cittadino, questo non può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere giustizia. Per dirlo con le parole del Consiglio di Stato "l'interesse di ogni cittadino a che gli enti territoriali provvedano alla diligente manutenzione e custodia di tutti i beni pubblici non è tutelabile in via amministrativa, né giurisdizionale, trattandosi di un mero dovere imposto in capo alla pubblica amministrazione per il vantaggio della collettività non soggettivizzata. Non si è, pertanto, in presenza di interesse legittimo differenziale perché, semmai, si è al cospetto di interesse semplice e di fatto, rientrante nell'area del giuridicamente irrilevante".

Sebbene, quindi, non è possibile individuare una procedura giudiziale in grado di imporre al Comune il rispetto della manutenzione ordinaria dei parchi pubblici, è pur vero che la vivibilità dello spazio verde è uno degli indicatori che il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico prende in considerazione per valutare il rispetto degli obblighi imposti ai Comuni con la legge n. 10/2013 e degli impegni presi altresì con la Agenda Onu per lo sviluppo sostenibile e la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030.

Dato quanto sopra, una valida iniziativa potrebbe essere quella di coinvolgere il Comitato in parola che, fra gli altri, ha come compito anche quello di verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberature e dei singoli alberi posti in aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini.